



DETERMINAZIONE

n. 01 del 24 aprile 2019

OGGETTO: REVOCA ed ANNULLAMENTO in autotutela della Determinazione n. 1 del 29 giugno 2018 di archiviazione e chiusura del procedimento relativo alla inconfiribilità ai sensi del decreto leg.vo n.39/2017 art.7 comma 2 lettera c) dell'incarico di PRESIDENTE del CONSORZIO ASI FOGGIA.

CONTESTAZIONE inconfiribilità ai sensi del decreto leg.vo n.39/2017 art.7 comma 2 lettera c) dell'incarico di PRESIDENTE del CONSORZIO ASI FOGGIA. DICHIARAZIONE di accertata inconfiribilità del signor Angelo RICCARDI dell'incarico di PRESIDENTE del CONSORZIO ASI di FOGGIA-riferimento delibera ANAC n° 453 del 9 maggio 2018, notificata in data 17 maggio 2018.

IL RESPONSABILE della PREVENZIONE della CORRUZIONE del CONSORZIO ASI di FOGGIA

PREMESSA

Con nota dell'8 marzo 2018, l'ANAC ha comunicato l'avvio di un procedimento di vigilanza relativo ad una possibile ipotesi di inconfiribilità dell'incarico di Presidente del Consorzio ASI Foggia, conferito in data 27.09.2017 al Sig. Angelo RICCARDI, già sindaco del Comune di Manfredonia, comune avente una popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Secondo l'ANAC, poteva sussistere una presunta violazione dell'art. 7 del D. Lgs. n. 39/2013 che, nel disciplinare le varie ipotesi di "inconfiribilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale", prevede, al comma 2, lettera c), che: "A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, **ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti: (...) c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;**"

Più precisamente, l'Autorità, nella suindicata comunicazione, ha rappresentato che:

1) le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 trovano applicazione con riferimento al "conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico"

2) il Consorzio ASI Foggia, data la sua natura giuridica di ente pubblico economico rientrerebbe nella definizione di «enti pubblici» di cui all'art. 1, c. 2, lettera b) del D. Lgs. n. 39/2013, secondo il quale si intendono per l'appunto «enti pubblici» "gli enti di diritto pub-



blico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati". Troverebbe, dunque, applicazione, con riferimento ad esso, la disciplina relativa alla inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni contenuta nel D. Lgs. n. 39/2013;

3) l'incarico ricoperto dal Sig. Angelo RICCARDI, quale Presidente del CdA del Consorzio ASI Foggia sarebbe riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 1, c. 2, lett. l), del D. Lgs. n. 39/2013, in quanto rientrerebbe tra gli in «*incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico*», per i quali devono intendersi "**gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.**

Può trattarsi quindi, a dire dell'ANAC, di un incarico avente ad oggetto funzioni di amministrazione in senso stretto e non di mera rappresentanza di interessi, che, pertanto, davano al Sig. RICCARDI funzioni gestionali dirette. In conclusione, l'ANAC riteneva sussistente, nella fattispecie, l'ipotesi di inconferibilità di incarico ai sensi dell'art. 7, c. 2 lettera c) del D. Lgs. n. 39/2013, in quanto il Sig. Angelo RICCARDI, all'atto di conferimento dell'incarico di Presidente del Consorzio ASI, rivestiva la carica di Sindaco di Manfredonia.

Ciò evidenziato, il sottoscritto RPCT a riscontro della nota innanzi richiamata ha espresso parere come da nota trasmessa all'ANAC in data 27 marzo 2018 prot. 572.

Successivamente, con nota prot. 42333, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha trasmesso e notificato in data 17 maggio 2018, nota acquisita al n. 960_2018 del protocollo del Consorzio ASI in medesima data, la **deliberazione del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 453 del 9 maggio 2018**, con la quale è stata accertata nel procedimento di vigilanza avviato e richiamato in premessa - previsto dalla normativa di cui al D. Lgs. n. 39/2013 - l'inconferibilità al sig. Angelo RICCARDI -Sindaco di Manfredonia- dell'incarico di PRESIDENTE del CONSORZIO ASI di FOGGIA, conferito con deliberazione dell'ASSEMBLEA GENERALE del CONSORZIO ASI in data 27 settembre 2017, ai sensi dell'art.7 comma 2 lettera c del D. Lgs. n. 39/2013.

In ossequio alla citata delibera dell'Autorità lo scrivente RPTC in data 29 maggio 2018, prot. 1052, ha dato corso ai sensi dell'art.7 della Legge n. 241/1990 **all'avvio del procedimento di contestazione dell'inconferibilità dell'incarico di PRESIDENTE del CONSORZIO ASI di FOGGIA al signor Angelo RICCARDI** - Sindaco del Comune di Manfredonia con popolazione superiore a 15.000 abitanti - ai sensi dell'art.7 comma 2 lettera c del D. Lgs. n. 39/2013 regolarmente notificato a mezzo PEC.

Nel corso del procedimento, innanzi richiamato, avviato dal sottoscritto RPCT del CONSORZIO ASI, il signor Angelo RICCARDI ha notificato a questo Consorzio RICORSO al Tribunale Amministrativo TAR LAZIO avverso la deliberazione dell'ANAC n. 453 del 9 maggio 2018, chiedendone l'annullamento con le motivazioni nello stesso riportate e che vengono richiamate in questo contesto.





In data 29 giugno 2018 il sottoscritto RPCT ha adottato la DETERMINAZIONE n. 1, procedendo, sulla base delle proprie risultanze istruttorie e considerazioni in fatto e in merito, alla chiusura del procedimento avviato in data 29 maggio 2018, all'archiviazione della contestazione di inconferibilità alla carica di Presidente di Angelo RICCARDI e dichiarandone così la conferibilità.

In data 6 luglio 2018 con nota prot. n. 0059765, acquisita al protocollo ASI in data 9 luglio 2018, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha trasmesso al sottoscritto RPCT, formale invito a conformare le proprie determinazioni a quanto rilevato ed evidenziato nella citata deliberazione ANAC n. 453 del 9 maggio 2018, facendo presente che in difetto l'Autorità avrebbe interessato la Magistratura contabile per quanto di sua competenza.

In data 3 agosto 2018 con nota prot. n. 007298, acquisita al protocollo ASI in data 9 luglio 2018, la REGIONE PUGLIA Sezione competitività ha trasmesso al sottoscritto RPCT formale invito ad uniformarsi alla deliberazione ANAC n. 453 del 9 maggio 2018, sottolineando positivamente le determinazioni assunte dall'ANAC nel procedimento di vigilanza eseguito a norma del comma 1 dell'art.16 del D. Lgs. n. 39/2013, **sostenendo e aggiungendo poi nella memoria depositata in giudizio per l'udienza del 13.09.2018**, al punto sub 3 *"che la lettera di invito formulata, contiene motivazioni del tutto autonome rispetto a quelle contenute nel provvedimento dell'Autorità; la Regione, infatti, ha dichiarato espressamente di agire esercitando, l'autonomo potere di controllo di cui alla Legge Regionale n. 2/2007-in virtù del quale potrebbe procedere al commissariamento dell'Ente-facendo presente al Consorzio che alla stregua delle Linee Guida [...].nei casi di accertamento dell'ANAC si deve ritenere preclusa ogni altra azione di accertamento. Inoltre, sempre nella citata memoria la Regione PUGLIA ha sostenuto di aver legittimamente esercitato il potere di vigilanza riconosciuto dalla normativa regionale (LR 2/2007), e **quand'anche si escluda il "poter d'ordine" nei rapporti fra ANAC ed enti pubblici o pubbliche amministrazioni, di certo esso ricorre "nella relazione tra soggetto pubblico vigilante ed ente vigilato" nel caso in specie, fra REGIONE e CONSORZIO ASI [...]** art.17 LR 2/2007.*

Successivamente, il signor Angelo RICCARDI ha presentato al TAR LAZIO istanza cautelare per motivi aggiunti e si è costituito inoltre nel giudizio il CONSORZIO ASI di Foggia previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

In data 11 aprile 2019, la PRIMA SEZIONE del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE del LAZIO, con sentenza n. 04608/2019 (udienza del 3 aprile 2019) sul ricorso n. 07699/2018, ha ritenuto legittima la deliberazione dell'ANAC n. 453 del 9 maggio 2018 respingendo tutte le motivazioni assunte nel ricorso e nei motivi aggiunti.

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTA, la SENTENZA n. 04608 del TAR LAZIO - Sezione prima - emessa nell'udienza del 3 aprile 2019, depositata in data 11 aprile 2019 – con riferimento al ricorso n. 07699 del 20 giugno 2018 prodotto dal signor Angelo RICCARDI, con la quale il collegio nel respingere i motivi di ricorso e aggiuntivi avverso la deliberazione n. 453 del 9 maggio 2018, l'ha di fatto ritenuta e dichiarata legittima e assunta "intra vires";



PRESO ATTO delle considerazioni e motivazioni riportate nelle memorie e repliche dalla REGIONE PUGLIA costituita in giudizio;

RITENUTO, pertanto necessario, procedere alla revoca e all'annullamento in autotutela della determinazione n. 1 del 29 giugno 2018, emessa dal sottoscritto RPCT del CONSORZIO ASI di FOGGIA al fine, di dare necessaria attuazione e seguito a quanto accertato e deliberato dall'ANAC con atto n. 453 del 9 maggio 2018, dichiarata legittima dalla sentenza del TAR LAZIO n. 04608 dell'11 aprile 2019, "*così ottemperando e conformandosi*", anche per quanto inoltre espresso e sostenuto dalla REGIONE PUGLIA.

Con le motivazioni innanzi riportate,

- **VISTO** l'articolo l'art. 15 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39.
- **VISTA** la Legge 7-8-1990 n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all'accesso agli atti amministrativi", introdotto dall'art. 14 della L. 11-2-2005, n. 15, "Modifiche ed integrazioni alla L. 7-8-1990, n. 241", che definisce i presupposti e le modalità dell'annullamento d'ufficio dei provvedimenti adottati dalla Pubblica Amministrazione;
- **VISTA** la legge Regione PUGLIA del 7 marzo 2007, n. 2.;
- **VISTO** lo Statuto del Consorzio ASI della Provincia di FOGGIA;
- **VISTA** la nota ANAC n. 42333 del 17 maggio 2018;
- **VISTO** l'AVVIO DEL PROCEDIMENTO prot. 1052 del 29 maggio 2018;
- **VISTA** la delibera del Consiglio dell'ANAC n. 453/2018 di accertamento dell'inconferibilità del sig. **Angelo RICCARDI** a Presidente del CONSORZIO ASI di FOGGIA;
- **VISTA** la nota ANAC del 6 luglio 2018 prot. n. 0059765;
- **VISTA** la nota della REGIONE PUGLIA del 3 luglio 2018 prot. n.007298;
- **VISTA** la sentenza del TAR LAZIO n. 04780/2019 Reg.Prov.CollL. -N°07699/2018 Reg.Ric.;
- **VISTA** la nota della REGIONE PUGLIA del 15 aprile 2019 prot. n.2761;

Il sottoscritto RPCT del CONSORZIO ASI di FOGGIA, prendendo atto di quanto sostenuto in diritto e in fatto in tutti gli atti innanzi richiamati;

per ogni effetto di legge

DETERMINA

- di revocare ed annullare, in autotutela ai sensi e per gli effetti della Legge 241 del 7 AGOSTO 1990, con decorrenza immediata, la propria determinazione "*n. 1 del 29 maggio 2018*", non conforme e non in linea con l'accertamento compiuto dall'Autorità, come deliberato dal Consiglio della stessa Autorità Anticorruzione con atto n. 453 del 9 maggio 2018, come evidenziato, sostenuto e dichiarato dall'ANAC con nota del 6 luglio 2018 prot.n. 0059765, di sollecitazione a conformarsi e, per le ulteriori motivazioni in fatto e diritto date dalla sentenza di dichiarata legittimità della delibera 453/2018, dal TAR LAZIO n.04608 -Sezione Prima- dell'11 aprile 2019—ric. n.07699/2018, ed infine per le motivazioni della REGIONE PUGLIA indicate ed espresse nella nota del 3 agosto 2018 prot. 0007298 e per quelle sostenute nel giudizio di cui al ricorso richiamato n.07699 RG.;





per l'effetto prodotto in data odierna e in questa sede dal provvedimento innanzi assunto di immediata "revoca e di annullamento in autotutela della determinazione n. 1 del 29 giugno 2019" relativa alla conferibilità ed archiviazione del procedimento in esso determinato;

per ogni effetto di legge conseguente

DETERMINA

- di contestare l'accertata causa di inconfiribilità, rilevata e determinata ai sensi dell'art.16 comma 1, d.lgs 39/2013 con delibera ANAC n. 453/2018, al signor Angelo RICCARDI, cui è stato conferito l'incarico di PRESIDENTE del CONSORZIO ASI di Foggia nell'assemblea generale del 27 settembre 2017, in applicazione dell'art. 7 comma 2 lettera c) del d.lgs 39/2013 in quanto, a tale data ricopriva da più di due anni la carica di SINDACO del Comune di MANFREDONIA, comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, incarico accertato e dichiarato riconducibile all'ambito applicativo dell'art.1 comma 2 let. l) del d.lgs /2013 n. 39 ;
- di contestare con la presente determinazione, facendone rilevare la causa di "inconfiribilità" accertata dall'Autorità, anche ai soggetti che ai sensi dell'art.18 commi 1 e 2 del d.lgs n.39/2013 hanno conferito l'incarico;
- di dichiarare, pertanto, l'incarico ricevuto dal signor Angelo Riccardi allo stesso "inconfiribile"- per le motivazioni e per i soli effetti giuridici provvedimenti, così determinati dalla deliberazione ANAC n. 453 del 9 maggio 2018, confermata e dichiarata legittima dalla sentenza del TAR LAZIO 04608 -Sezione Prima dell'11 aprile 2019, nonché, in relazione a quanto sostenuto dalla REGIONE PUGLIA nella nota notificata in data 3 agosto 2018 prot. n.007298 ed in giudizio sul conferimento dell'incarico di PRESIDENTE del CONSORZIO ASI di Foggia deliberato dall'assemblea generale ASI in data 27 settembre 2017;
- di dichiarare, ad ogni effetto di legge, NULLO l'incarico conferito al signor Angelo RICCARDI di PRESIDENTE del CONSORZIO ASI di Foggia in applicazione dell'art.17 del d.lgs n.39/2018 decorrente dalla data di notifica dichiarata dall'ANAC nella nota del 06 luglio 2018 prot.0059765;
- di procedere, con separato atto, in applicazione dell'art.18 del d.lgs n.39/2013, ad attivare la procedura per il procedimento nei confronti dei soggetti destinatari della sanzione inibitoria per i componenti dell'assemblea generale che hanno conferito l'incarico nell'assemblea generale del CONSORZIO ASI di Foggia tenuta in data 27 settembre 2017;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo ad ogni effetto di legge con decorrenza ed effetti a far data dall'avvenuta notifica;



- di notificare a mezzo posta elettronica certificata (PEC) il presente provvedimento, al sig. Angelo RICCARDI, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla REGIONE PUGLIA: PRESIDENTE della Giunta Regionale e Dirigente della Sezione Competitività, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai componenti dell'Assemblea Generale e al Collegio dei Revisori del CONSORZIO ASI di Foggia. =====

Il presente provvedimento si compone di sei pagine compresa la presente.

Foggia, li 24 aprile 2019



II RESPONSABILE
della Prevenzione della Corruzione
Michelarangelo MARSEGLIA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Michelarangelo Marsegli".